



Comunicazione ESTI n. 2020-0201 10 febbraio 2020

Portata dell'autorizzazione per le persone fisiche

Le persone del mestiere ai sensi dell'art. 8 OIBT possono essere detentrici di un'autorizzazione generale d'installazione. Si distingue tra le autorizzazioni per le persone fisiche (art. 7 OIBT) e le autorizzazioni per le imprese (art. 9 OIBT).

Inoltre, le persone abilitate a effettuare i controlli d'installazione (persone autorizzate a controllare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a OIBT) possono essere detentrici di un'autorizzazione di controllo. Anche in questo caso si distingue tra le autorizzazioni di controllo per le persone fisiche (art. 27 cpv. 1 OIBT) e quelle per le imprese (art. 27 cpv. 2 OIBT).

Le autorizzazioni d'installazione (art. 7 OIBT) e di controllo (art. 27 cpv. 1 OIBT) per le persone fisiche sono destinate a persone del mestiere o autorizzate a controllare, che intendono eseguire lavori di installazione o controlli sotto la propria responsabilità. Si tratta per la persona in questione di poter rendere un servizio qualora se ne presenti l'occasione - per esempio a dei conoscenti - e ciò in linea di principio senza trarne un vantaggio finanziario. La persona del mestiere o autorizzata a controllare è quindi al contempo titolare e detentrica dell'autorizzazione.

Si tratta dunque di un campo d'applicazione relativamente ristretto. L'autorizzazione per le persone fisiche non è in particolare destinata a permettere a una persona di essere commercialmente attiva nel campo dei lavori di installazione elettrica e dei controlli elettrici.

Infatti, l'autorizzazione per le imprese (artt. 9 e 27 cpv. 2 OIBT) ha proprio lo scopo di coprire le attività commerciali. In tal senso, essa è destinata tanto alla piccola impresa individuale non iscritta al registro di commercio e che esegue solo qualche piccolo lavoro durante l'anno, quanto alla grande società anonima attiva su più cantieri simultaneamente. Nel quadro di un'autorizzazione per le imprese, è l'impresa a essere titolare dell'autorizzazione, mentre la persona del mestiere (o la persona autorizzata a controllare) ne è la detentrica.

Più specificatamente, tenuto conto del contesto ben diverso nel quale l'autorizzazione generale d'installazione per le imprese può essere utilizzata (collaboratori tecnici di livello AFC, ausiliari e apprendisti), l'OIBT prevede tutta una serie di regole relative all'organizzazione dell'impresa (artt. da 9 a 10b OIBT). Tali disposizioni aggiuntive e proprie a questo tipo di autorizzazione sono necessarie al fine di assicurare che venga garantita una sorveglianza tecnica efficace, tenendo in considerazione la possibile evoluzione dell'impresa nel tempo.

È dunque ancora più importante che le persone del mestiere e le persone autorizzate a controllare usino le loro autorizzazioni per persone fisiche unicamente in un contesto privato, non commerciale e per un'attività esclusivamente sporadica. In effetti, un uso indebito di tale autorizzazione, che non dovesse rispettare queste condizioni, permetterebbe al suo titolare

di ignorare le regole specifiche relative all'organizzazione dell'impresa e metterebbe quindi potenzialmente in pericolo la sicurezza delle installazioni elettriche in Svizzera.

L'ESTI consoliderà tale prassi adattando il testo delle nuove autorizzazioni per le persone fisiche che saranno accordate, di modo che la portata limitata dell'autorizzazione sia chiaramente definita per i titolari. Le autorizzazioni già esistenti saranno invece adattate poco a poco, e ciò segnatamente nel quadro delle regolari ispezioni.

Autori

Vincent Bohnenblust, giurista

Daniel Otti, direttore